

**APPALTI - ANOMALIA DELL'OFFERTA - VERIFICA DELL'ANOMALIA FACOLTATIVA - ARTICOLO 97, c. 6 del d. lgs. n. 50/2016 - DECISIONE DISCREZIONALE DELLA P.A.**

Nell'ampio perimetro nel cui ambito l'Amministrazione può procedere a verificare l'attendibilità delle offerte ritenute "non congrue", la scelta di verifica cd. "facoltativa" (c. 6, art. 97 del d. lgs. n. 50 del 2016) si pone come atto di natura spiccatamente ed ampiamente discrezionale, per il quale non è necessaria una espressa motivazione.

**TAR Campania, Napoli, Sez. V, sentenza 4831/2020**

Publicato il 26/10/2020

**N. 04831/2020 REG.PROV.COLL.**

**N. 01568/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2020, proposto da Emme Due S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Lombardi, Eleonora Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

A.S.L. Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Bonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

### ***nei confronti***

Nestore Consorzio Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Scalfati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luciana Pacifici n. 6;

### ***per l'annullamento:***

- della deliberazione del Direttore generale dell'Asl CE n. 407 del 17.3.2020 recante l'aggiudicazione definitiva della gara di appalto (CIG 7631912504) avente ad oggetto l'affidamento triennale della "gestione dei servizi socio-sanitari con telemonitoraggio sanitario dei pazienti ed attività alberghiere in modalità Global Service presso la RSA e il Centro Diurno per disabili di Caserta", disposta in favore del Consorzio di Cooperative sociali Nestore e comunicata ad Emme due s.r.l. con nota ASL Ce prot. n. 69994/PROVV del 18.3.2020;
- per quanto occorre del verbale n. 10 del 25.10.2019, reso noto alla ricorrente con nota prot. 90689 del 6.4.2020, avente ad oggetto l'apertura dell'offerta economica, la lettura e trascrizione (nell'allegato 2 al verbale "Punteggio offerta economica") dei prezzi offerti e dei ribassi relativi, l'assegnazione del punteggio all'offerta economica (nell'allegato 2 al verbale "Punteggio offerta economica"), la determinazione, per ciascun operatore ammesso alla procedura, dei punteggi comparativi Prezzo/qualità, trascritti nell'allegato prospetto "Punteggio totale attribuito" (all. 3) e riportati nel verbale, nel quale si evince che al Cons. Coop. Sociali Nestore è attribuito il complessivo punteggio di 73,79/100; ad Emme due quello di 73,71/100;
- di tutti gli allegati al su indicato verbale n. 10/2019;
- di tutti i verbali di gara, per quanto occorre, conosciuti in seguito alla richiesta di accesso agli atti, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

- della nota prot. 90689/PROVV del 6.4.2020, nella parte in cui, in riscontro all'istanza di accesso questo veniva illegittimamente negato a parte della documentazione tecnica di Nestore;
- di tutte le note con cui l'Asl CE rifiutava di verificare l'attendibilità e l'anomalia dell'offerta di Nestore (nota ASL Ce prot. 252931 del 21.11.2019; n. 265488/PROVV del 5.12.2019);
- per quanto occorra e in via subordinata, della deliberazione n. 1132 del 20.8.2018 di indizione della procedura aperta per l'affidamento della gestione dei servizi socio-sanitari con telemonitoraggio sanitario dei pazienti ed attività alberghiere in modalità Global Service presso la RSA e il Centro Diurno per disabili di Caserta, del bando, del disciplinare di gara (e delle successive integrazioni avvenute con del. n. 1325 del 30.10.2018) e del capitolato, qualora considerati lesivi delle ragioni del ricorrente;
- di tutti gli altri eventuali atti presupposti, connessi o conseguenti, non conosciuti da parte ricorrente, se ed in quanto lesivi delle ragioni della stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'A.S.L. Caserta e della Nestore Consorzio Coop. Soc.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2020 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.- Con Delibera n. 1132 del 20.09.2018 e successiva delibera di modifica ed integrazione n. 1325 del 30.10.2018, l'A.S.L. Caserta aveva indetto la procedura

aperta per "l'affidamento della gestione dei servizi socio - sanitari con telemonitoraggio sanitario dei pazienti ed attività alberghiere in modalità in global service presso la residenza Sanitaria Assistita ed il Centro Diurno per Disabili di Caserta", da espletarsi secondo il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Il disciplinare di gara aveva indicato quale base d'asta l'importo triennale pari ad € 3.419.218,50, indicando che "Il costo della sicurezza per rischi da interferenza (era) pari ad € 60.000,00, come da allegato DUVRI".

Successivamente alla valutazione delle offerte tecniche, avvenuta nella seduta pubblica del 25.10.2019, che aveva visto prevalere l'offerta dell'odierna ricorrente, la Commissione giudicatrice procedeva all'apertura delle offerte economiche ed alla predisposizione della graduatoria finale, risultando primo classificato il controinteressato Consorzio Nestore.

Il ribasso offerto dal detto Consorzio Nestore era stato pari al 10,50 % sul prezzo a base di gara, corrispondente ad un importo triennale di € 3.060.200,56 oltre Iva, mentre l'Emme due s.r.l. aveva offerto un ribasso dell'1,30% pari all'importo triennale di € 3.374.768,66 oltre Iva.

Pertanto, nella graduatoria finale il Consorzio Nestore si era collocato al primo posto con punti 73,79/100, classificandosi per contro la Emme due s.r.l. al secondo posto con punti 73,71/100.

Quest'ultima è insorta avverso il provvedimento di aggiudicazione articolando le censure di seguito sinteticamente riportate.

In primo luogo, la ricorrente ha dedotto l'insostenibilità economica dell'offerta dell'aggiudicataria non rilevata dalla stazione appaltante nonostante non sussistessero i presupposti richiesti dall'art. 97 d. lgs. 50/2016 per disporre la

verifica obbligatoria dell'anomalia dell'offerta, avendo comunque la Emme due Srl più volte sollecitato in tal senso la Stazione appaltante.

Il ribasso offerto da Nestore era stato pari al 10,50% dell'importo a base d'asta (consistente in euro 3.419.218,50) per un importo complessivo offerto pari ad euro 3.060.200,56 (al netto degli oneri per rischi da interferenza), di cui euro 3.040.043,52 relativi ai soli costi della manodopera, con la conseguente attribuzione del punteggio massimo previsto dal bando di gara pari a 30 punti.

L'offerta economica così determinata avrebbe dovuto garantire per tre anni non solo i costi della manodopera, quantificati in € 3.040.043,52, ma anche i costi di sicurezza da rischio specifico (o aziendali), pari ad € 10.800,00 ed i costi generali del servizio come indicati dall'art. 25 del Capitolato speciale di appalto.

Rispetto a quest'ultimi, tuttavia, la residua somma di complessivi € 9.357,04, calcolata in base alla differenza tra l'offerta economica complessiva (€ 3.060.200,56), i costi della manodopera (€ 3.040.043,52) e i costi di sicurezza da rischio specifico (€ 10.800), appariva chiaramente incongrua non potendo assicurare la copertura di tutti gli oneri che, secondo la *lex specialis*, erano posti a carico del gestore (artt. 10-25 C.S.A.).

In secondo luogo, la ricorrente censurava, sempre sotto il medesimo profilo, la condotta della stazione appaltante per non aver disposto comunque la verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dalla controinteressata, ex art. 97, co. 1, d.lgs. n. 50/2016, in ragione sia della notevole differenza del ribasso offerto dall'aggiudicatario rispetto a quello indicato dalla seconda classificata (Emme due s.r.l.), sia dell'assorbente incidenza del costo del lavoro (euro 3.040.043,5) sull'importo complessivo offerto (euro 3.060.200,56).

L'insostenibilità e l'incongruenza dell'offerta erano ulteriormente avvalorate dall'inadeguatezza dell'importo indicato per la copertura degli oneri per la sicurezza ex art. 26 comma 6 del d. Lgs. n. 81/2008, ipotizzati dall'aggiudicataria

nella somma di euro 10.800,00, evidentemente del tutto inadeguata rispetto alla tipologia ed all'oggetto dell'appalto.

Tale circostanza emergeva non solo dalla considerevole differenza della previsione di tale voce di costo rispetto a quella di Emme due, che l'aveva quantificata in euro 25.760,00, ma anche dalla forte incidenza del costo del personale per lo svolgimento del servizio de quo sull'intero valore dell'appalto, costo al quale quello degli oneri interni o aziendali era chiaramente collegato.

L'aggiudicazione, poi, doveva ritenersi illegittima per essere stata disposta in piena emergenza COVID, ovverosia durante la vigenza della sospensione di tutti i procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 103 del decreto cura Italia (conv. in L. 27/2020), così come modificato dall'art. 37 del decreto n. 23 dell'8.4.2020, secondo cui tutti i termini procedurali pendenti alla data del 23.2.2020 erano sospesi fino al 15.5.2020.

Infine, l'appalto era stato aggiudicato al prezzo di € 3.060.200,56 oltre Iva ed oneri di sicurezza pari a € 600,00 nel triennio, laddove la lex specialis prevedeva che il costo della sicurezza per i rischi da interferenza dovesse essere pari a € 60.0000,00. Si costituivano sia l'azienda resistente che la controinteressata aggiudicataria contestando la fondatezza del gravame ed insistendo per il suo integrale rigetto.

In particolare, congiuntamente evidenziavano: a) l'assenza nella fattispecie dei presupposti cui, ai sensi dell'art. 97, comma 3, D.lgs. 50/2016, era subordinato l'obbligo di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta; b) l'assenza di qualsiasi profilo di illegittimità per violazione degli artt. 25, 32, e da 10 a 24 del C.S.A., in quanto gli obblighi indicati da tali norme, con i relativi costi a carico del gestore, erano stati previsti nell'offerta economica del Consorzio vincitore; c) l'inaammissibilità della censura volta a contestare la scelta prettamente discrezionale assunta dal RUP di non sottoporre a verifica di congruità l'offerta del Consorzio; d) l'inaammissibilità e l'infondatezza del motivo di gravame finalizzato a contestare

la congruità dell'importo indicato dall'aggiudicatario a titolo di "oneri della sicurezza interna o aziendale", essendo stato quest'ultimo unilateralmente parametrato alla cifra indicata nella propria offerta dalla ricorrente; e) l'assenza di qualsiasi violazione in ordine al disposto dell'art. 103 del D.L. 17.3.00 n. 18, conv. in L. 27/20 e dell'art. 37, D.L. 8.4.20, n. 23; f) l'errore materiale agevolmente riscontrabile nella delibera di aggiudicazione, laddove indicava il costo della sicurezza da rischi di interferenza in € 600,00, anziché in € 60.000,00.

Con ordinanza n. 1143/2020 del 9 giugno 2020, il Collegio, denegata la richiesta tutela cautelare, ha disposto, in via istruttoria, che la resistente amministrazione e la controinteressata rendessero specifici chiarimenti in ordine a quanto previsto dal disposto dell'art. 97 comma 1 del D. lgs. 50/2016, ai fini dell'operata valutazione dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario.

All'esito dell'udienza pubblica del 20 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Ricostruita la vicenda procedimentale nei termini sopra riportati, ed esposte le argomentazioni poste a fondamento delle reciproche posizioni dalle parti costituite, il Collegio non ravvisa la sussistenza di elementi idonei a determinare l'accoglimento del ricorso, dovendosi pervenire alla completa reiezione di tutte le articolate censure.

2.1.- Non hanno pregio, infatti, i primi quattro mezzi di gravame proposti dalla ricorrente, da esaminarsi congiuntamente in quanto volti a censurare concorrentemente la decisione della stazione appaltante di non sottoporre a verifica di anomalia l'offerta presentata dal consorzio aggiudicatario, impingendo tutti sulla sua pretesa incongruità ed insostenibilità economica.

L'art. 97 comma 3 D.lgs. 50/2016, applicabile al caso in esame (procedura di appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa), così dispone: "Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta

economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre". Il medesimo articolo, rimanda poi (comma 3, ultima parte), al successivo comma 6, ultimo periodo, il quale, a sua volta, recita: "La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

Orbene, dal combinato disposto delle due norme, è evidente che il potere di verifica dell'anomalia dell'offerta di cui all'art. 97 D.lgs. n. 50/2016, è esercitabile, oltre che nei casi previsti dalla legge (comma 3), ed a prescindere dallo scostamento dei 4/5, "calcolato quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre", anche nei casi in cui, ad una valutazione propria della stazione appaltante, l'offerta - in un panorama numerico più o meno ampio di offerte - appaia anormalmente bassa, sulla scorta di elementi specifici, concretamente individuati.

Così delimitato l'ampio perimetro nel cui ambito l'Amministrazione può procedere a verificare l'attendibilità delle offerte ritenute "non congrue", la scelta di verifica cd. "facoltativa" (comma 6) si pone come atto di natura spiccatamente ed ampiamente discrezionale, per il quale non è necessaria un'espressa motivazione.

Inoltre, tale scelta è oggetto di un limitato sindacato da parte del giudice amministrativo, esercitabile soltanto in presenza di una macroscopica irragionevolezza o illogicità, laddove quest'ultima sia sintomatica di un uso della discrezionalità tecnica distorto e contrario ai principi di efficacia, economicità e buon andamento, in presenza del quale, soltanto, è consentito l'intervento caducatorio dell'autorità giurisdizionale (cfr.: in proposito, Cons. Stato, Sez. V,

06/06/2019, n. 3833; III, 3 luglio 2015, n. 3329; id., 01/02/2017, n. 438; id., Sez. V, sentenza n. 3372/2016; id., Sez. IV, sentenza n. 3862/2011).

Sul punto, è stato costantemente affermato il principio che, mentre il richiamato art. 97, comma 3 (coincidente con l'art. 86, comma 2, del previgente Codice di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), impone un obbligo di procedere alla verifica nei casi di anomalia da quella stessa previsione individuati, il successivo comma 6 si limita a "facoltizzare" la stazione appaltante a procedere alla suddetta verifica, sempre che l'offerta, pur in assenza delle condizioni indicate dal comma precedente, appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa (cfr.: T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III, 13 aprile 2017, n. 805; Tar Lazio - Roma, Sez. Prima bis, 16 luglio 2018, n. 7891; Sez. II, 2 gennaio 2017, n. 24; Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2016, n. 1652; Id., Sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4489).

In sostanza, la citata disciplina distingue tra "obbligo" di procedere alla verifica, nei casi di anomalia individuati dalla legge, e "facoltà" riservata all'Amministrazione di ipotizzare autonomamente, "in base ad elementi specifici", casi di anomalia diversi da quelli prestabiliti (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4270; id., Sez. VI, 20 giugno 2012, n. 3589).

Secondo la prevalente opzione ermeneutica, si deve, quindi, in primo luogo rilevare che l'art. 97 comma 6 cit. non intende attribuire alle stazioni appaltanti un potere ad libitum di assoggettare qualsiasi offerta a valutazioni di congruità. È, infatti, necessario che vi sia un'offerta anormalmente bassa rispetto a quanto determinato dalla legge di gara: tale previsione è una sorta di norma di chiusura per sfuggire al vincolo dei quattro quinti dei corrispondenti punti massimi per poter attivare la verifica in parola. La norma si conforma alle offerte che si definiscono "di confine", ovvero sia vicine a quel limite prima richiamato che rende obbligatoria la verifica.

In secondo luogo, il comma 6 dell'art. 97 si limita a facultizzare la stazione appaltante a procedere alla verifica in questione, ovverosia stabilisce una facoltà della stazione appaltante, in assenza delle condizioni indicate dal comma precedente, di ipotizzare autonomamente la ricorrenza di casi di anomalia diversi da quelli prestabiliti in base ad elementi specifici da indicare, ovviamente, con idonea motivazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 Agosto 2013 , n. 4193; id., IV, 27 luglio 2011, n. 4489).

2.2.- Tanto chiarito in ordine alla latitudine del giudizio di anomalia, nel caso di specie è incontestato che non sussistevano i presupposti per la verifica obbligatoria dell'anomalia, in quanto il punteggio attribuito all'offerta economica dell'aggiudicataria non era superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara, cosicché la stazione appaltante non era affatto tenuta ad avviare la fase di verifica dell'anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nondimeno, a parere del Collegio, alla luce sia dei chiarimenti esposti dall'amministrazione resistente con la nota del 22 giugno 2020, sia della relazione depositata in data 10 luglio 2020 dalla controinteressata, in adempimento entrambe dell'ordinanza istruttoria assunta in data 9 giugno 2020, nemmeno si ravvisano i presupposti per la valutazione discrezionale della congruità dell'offerta ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, non emergendo gli "elementi specifici" richiesti dalla citata disposizione affinché l'offerta "appaia anormalmente bassa" così da richiedere l'attivazione della verifica facoltativa (cfr.: T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV, 27 ottobre 2017, n. 2048; Cons. Stato, Sez. III, 3 luglio 2015, n. 3329; id., 1° febbraio 2017, n. 438; id., Sez. V, 26 luglio 2016, n. 3372; id., Sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3862).

In primo luogo, milita in favore della non irragionevolezza ed illogicità della scelta omissiva compiuta dalla stazione appaltante la constatazione, esplicitata nei

chiarimenti depositati dall'amministrazione resistente, che il ribasso offerto dal Consorzio Nestore sul prezzo posto a base d'asta appariva in linea con la valutazione attribuita alla sua offerta tecnica (punti 43,79 su 70), di gran lunga inferiore rispetto al livello qualitativo riconosciuto all'offerta presentata dalla ricorrente cui era stato conferito il punteggio massimo e presumibilmente dimostrativo della minore incidenza del costo della manodopera sulla complessiva remunerazione dell'appalto.

In altri termini, appare ragionevole la valutazione operata dalla stazione appaltante in ordine alla congruità del maggior ribasso offerto dall'aggiudicataria rispetto a quello presentato dalla ricorrente, stante il notevole divario qualitativo ravvisato in ordine all'organizzazione del servizio rispettivamente predisposto da ciascun concorrente nelle presentate offerte tecniche.

In secondo luogo, il ribasso offerto dall'aggiudicataria appariva tendenzialmente corrispondente a quello oggetto dell'offerta economica presentata dalla terza graduata che aveva ricevuto la pressoché analoga valutazione tecnica.

Inoltre, come evidenziato e documentato dalla controinteressata mediante il deposito dei corrispondenti bilanci, il Consorzio Nestore, affidatario uscente, aveva svolto il medesimo servizio nel triennio precedente, sostenendo un costo complessivo pari ad € 2.232.753,74, laddove l'offerta economica relativa all'odierna gara, nonostante il ribasso operato, ammontava al maggiore importo € 3.060.200,00, dovendosi pertanto ragionevolmente desumere la conseguente attuale sostenibilità dei costi correlati al suo svolgimento con riguardo all'intero arco temporale previsto per lo svolgimento dell'analogo servizio oggetto in contestazione.

Corroborata, infine, quest'ultima deduzione in ordine alla piena sostenibilità dei costi del servizio la comprovata possibilità del Consorzio di conseguire un'ulteriore risparmio sul costo della manodopera, senza incontrare, come controdedotto dalla

ricorrente, l'assoluto limite rappresentato dai minimi salariali, alla luce del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui non può essere considerata anomala, e quindi inammissibile, l'offerta presentata da un'impresa cooperativa, come l'odierna aggiudicataria, che indichi un costo orario della manodopera inferiore ai minimi stabiliti dal c.c.n.l. per i lavoratori poiché, ai fini della determinazione del costo del lavoro, occorre considerare anche le leggi previdenziali e assistenziali, le quali prevedono un regime di particolare favore per l'impiego di lavoratori soci, di modo che le imprese cooperative, pur garantendo lo stesso trattamento salariale, retributivo e previdenziale, sopportano oneri inferiori rispetto alla generalità delle imprese con finalità di lucro, che impiegano lavoratori dipendenti (in termini: Consiglio di Stato, sez. III, 28/09/2020, n.5634; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 04/06/2010, n.2118).

Orbene, tanto sin qui chiarito, nel caso di specie, non appare affatto illogica ovvero irragionevole la scelta della Stazione appaltante di non procedere alla verifica dell'anomalia a prescindere dal ricorso dei presupposti normativamente richiesti dall'art. 97 comma 3, prima parte, non essendo rinvenibili nell'offerta dell'aggiudicataria i prescritti "elementi specifici" da cui desumere il fondato e ragionevole sospetto di anomalia dell'offerta, all'uopo ribadendosi che la determinazione dell'amministrazione di procedere alla verifica di anomalia dell'offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è del tutto facoltativa e di natura spiccatamente discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del giudice amministrativo se non per le ipotesi di manifesta illogicità ed irragionevolezza.

2.3.- Da quanto sopra osservato discende anche l'infondatezza della censura con cui la ricorrente, per supportare il suo assunto in ordine all'insostenibilità economica dell'offerta presentata dall'aggiudicataria, ha contestato l'adeguatezza dell'importo degli oneri di sicurezza nella misura da quest'ultima indicati.

A tal riguardo occorre rilevare che, come sopra accertato, non sussistevano elementi tali affinché l'offerta della ricorrente fosse sospettata di anomalia di talché la stazione appaltante non ha proceduto alla relativa verifica.

La stazione appaltante ha provveduto soltanto alla verifica di cui all'art. 95, comma 10, d.lgs. 50/16, che stabilisce: "Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)".

La norma impone che, anche ove l'offerta non sia assoggettata a verifica di anomalia, le stazioni appaltanti verifichino il rispetto di quanto previsto dal successivo art. 95, comma 5 lett. d), che a sua volta stabilisce l'obbligo di esclusione dell'offerta nel caso in cui: "il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16".

Orbene, ove l'offerta non sia sospettata di anomalia non è previsto alcun accertamento sull'entità degli oneri di sicurezza in relazione all'appalto, accertamento che s'impone soltanto in caso di verifica di anomalia dell'offerta.

Pertanto, nella specie, non essendo l'offerta sospettata di anomalia, né la stazione appaltante era tenuta a richiedere, né l'aggiudicataria a fornire, giustificazioni relativamente agli oneri della sicurezza ovvero a qualsivoglia altro costo diverso da quello indicato per la manodopera (cfr.: T.A.R. Liguria, sez. II, 08/04/2019, n.307).

Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza dei motivi di ricorso oggetto di disamina.

3.- Parimenti privi di pregio devono giudicarsi anche i restanti motivi di gravame proposti dalla ricorrente.

3.1.- Sicuramente destituita di fondamento è la censura con cui è stata dedotta l'illegittimità dell'aggiudicazione per essere stata adottata pendente la sospensione dei termini procedurali disposta dall'art. 103 del D.L. 17.3.00 n. 18, conv. in L. 27/20 e dall'art. 37, D.L. 8.4.20, n. 23, atteso che la norma in questione consentiva alle amministrazioni l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, al pari del servizio di assistenza oggetto della presente gara.

3.2.- Alcun dubbio, infine, può sorgere in ordine all'errore materiale in cui è incorsa l'amministrazione nel redigere la delibera di aggiudicazione, laddove ha indicato il costo della sicurezza da rischi di interferenza in € 600,00, anziché in € 60.000,00 come specificamente indicato nella lex specialis di gara a pagina 8.

Nel Codice dei Contratti Pubblici, invero, si distinguono due tipologie di oneri per la sicurezza: la prima, rappresentata da oneri non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenza e quantificati dalla Stazione Appaltante nel DUVRI; la seconda rappresentata dai costi specifici relativi all'attività dell'impresa concorrente (quindi, oneri interni). Gli oneri finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze devono essere adeguatamente quantificati dalla Stazione Appaltante nel DUVRI (da allegare al CSA per essere recepiti nel contratto) e obbligatoriamente indicati nel bando di gara o, comunque, negli atti della procedura di selezione dei concorrenti, anche nell'ipotesi in cui siano pari a zero, a pena di illegittimità della stessa.

Quest'ultimi non possono mai essere soggetti a ribasso d'asta da parte dei concorrenti, trattandosi di costi necessari finalizzati alla massima tutela dell'integrità e salute dei lavoratori. Segnatamente, sono rischi interferenti per i quali occorre la predisposizione del DUVRI: i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; rischi immessi nel luogo di

lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori a quelli specifici dell'attività appaltata) richieste esplicitamente dal committente. Sono, invece, aperti al confronto concorrenziale, e soggetti a ribasso, gli oneri concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese.

Questi oneri vanno indicati dai concorrenti nelle rispettive offerte, ex art. 95 comma 10, d.lgs. n. 50/2016 affinché la Stazione Appaltante possa valutarne la congruità (nel procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da appaltare (cfr.: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28/12/2018, n.7426).

Alla luce di tale distinzione, appare, in definitiva, agevolmente individuabile l'errore materiale in cui era incorsa la resistente amministrazione nell'indicazione della misura dei predetti oneri in € 600,00, anziché in € 60.000,00, importo quest'ultimo specificamente determinato in modo inderogabile dal capitolato speciale di gara.

Alla luce delle superiori argomentazioni, essendo stata accertata l'infondatezza di tutte le articolate censure, il ricorso deve essere respinto.

4.- Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in ragione della particolarità e della complessità della fattispecie esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;  
spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario

Fabio Maffei, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Fabio Maffei**

**IL PRESIDENTE**

**Maria Abbruzzese**

**IL SEGRETARIO**